Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 6 marzo 1970 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 258ª seduta pubblica, per martedì 10 marzo 1970, alle ore 17, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 1970, n. 4, recante nuovi termini per la presentazione dei piani di studio universitari (*Approvato dalla Camera dei deputati*). (1115)

2. Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1970, n. 3, recante norme per la regolarizzazione e la contabilizzazione delle entrate e delle spese dello Stato relative alla gestione dell'esercizio finanziario 1969 (*Approvato dalla Camera dei deputati*). (1116)

3. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 2, concernente: « Provvidenze a favore dei mutilati e invalidi civili » (*Approvato dalla Camera dei deputati*). (1143)

4. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli (*Approvato dalla Camera dei deputati*). (1144)

(2011)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1969, n. **1190.**

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale civile Madonna del Popolo « Isotta-Cappia », con sede in Omegna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1955, registro n. 5 Interno, foglio n. 71, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1959, registro n. 2 Interno, foglio n. 108, con il quale è stato approvato lo statuto dell'ospedale ricovero Madonna del Popolo « Isotta - Cappia » e dal quale risulta che l'ente persegue scopi ospedalieri ed altre finalità assistenziali;

Visto il decreto del medico provinciale di Novara in data 13 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale Madonna del Popolo di Omegna è stato classificato ospedale generale di zona ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visto il verbale della riunione della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile Madonna del Popolo « Isotta-Cappia », di Omegna (Novara), è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:

Attività:

a) beni immobili patrimoniali, costituito da fondi rustici, fabbricati e terreni, specificatamente elencati nell'inventario allegato al verbale della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire al nuovo ente ospedaliero per un valore approssimativo di lire 396.030.000;

b) titoli di debito pubblico dello Stato ed altri valori pubblici ed industriali, specificatamente elencati nello inventario predetto allegato al verbale della commissione di cui sopra, per un valore di lire 8.739.846;

c) beni mobili costituiti da attrezzature, arredi, ecc. specificatamente elencati nell'inventario predetto allegato al verbale della commissione di cui sopra, per un valore di lire 98.103.600.

Passività:

a) debiti ipotecari e chirografari, specificatamente elencati nell'inventario predetto allegato al verbale della commissione di cui sopra, per un valore di lire 81.674.011;

b) censi, livelli, canoni e legati passivi, specificatamente elencati nell'inventario predetto allegato al verbale della commissione di cui sopra per un valore di lire 303.600.

Il medico provinciale di Novara, nel termine di due mesi dall'emanazione del presente decreto, nominerà una commissione per la provvisoria gestione dell'ente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1970
Atti del Governo, registro n. 233, *foglio n.* 23. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1969, n. **1191**.

Norme sulla classificazione del legname grezzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, recante delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa;

Vista la direttiva del consiglio delle Comunità europee n. 89/1968 del 23 gennaio 1968;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 3 della predetta legge 13 ottobre 1969, n. 740;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Per la commercializzazione all'interno della Comunità europea del legname grezzo come legname grezzo « classificato C.E.E. », si applicano, in attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee n. 89/1968 adottata il 23 gennaio 1968, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. 32 del 6 febbraio 1968, relativa alla classificazione del legname grezzo, le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Si intende per legname grezzo quello abbattuto, privo del cimale e dei rami, con o senza corteccia ed allestito in toppi e tondelli e ridotto in squarti e spacconi.

La classificazione C.E.E. del legname predetto è facoltativa.

La denominazione di legname grezzo « classificato C.E.E. » è riservata solo al legname che risulta classificato in conformità delle norme contenute nel seguente articolo 3 e nell'allegato al presente decreto.

Art. 3.

Agli adempimenti necessari per l'applicazione della direttiva di cui al precedente articolo 1 provvedono il Corpo forestale dello Stato e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo le norme che saranno emanate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per l'industria, commercio e artigianato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il legname classificato C.E.E., eccettuato quello da catasta, verrà sottoposto a marcazione secondo la procedura che sarà prevista dal decreto di cui al precedente articolo 3.

Art. 5.

Le spese inerenti alla classificazione ed alla marcazione sono a carico dei richiedenti e verranno specificate con il decreto di cui al precedente articolo 3 distintamente per il legname lungo e per il legname da catasta ed in relazione alle varie classi per dimensioni e per qualità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — SEDATI — MORO — MAGRÌ

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1970
Atti del Governo, registro n. 233, *foglio n.* 31. — CARUSO

ALLEGATO

1. — MISURAZIONE

1.1. *Principi generali*

1.1.1. La misurazione si effettua in volume (metro cubo solido o metro stero) oppure in peso.

1.1.2. L'unico sistema adottato per la misurazione è il sistema metrico.

1.1.3. Gli strumenti di misura devono essere controllati ufficialmente e mantenuti in buono stato.

1.2. *Legname lungo*

1.2.1. Il legname grezzo il cui volume viene espresso abitualmente in metri cubi solidi è denominato legname lungo.

1.2.2. Il legname lungo si misura abitualmente pezzo per pezzo. Ogni pezzo di legname lungo di forma irregolare viene misurato per sezioni.

1.2.3. Il volume d'un singolo pezzo si determina in base alla lunghezza e al diametro, misurato sopra o sotto corteccia. Esso si calcola almeno con due decimali, per mezzo di una delle tabelle di cubatura usuali.

1.2.4. La misurazione del diametro è arrotondata al centimetro inferiore. Nel caso di misurazione sopra corteccia, si pratica un'equa riduzione, che deve essere specificata.

1.2.5. Fino ai 19 cm. compresi il diametro sotto corteccia si misura col calibro forestale (cavalletto) una sola volta, nella posizione in cui il tronco giace sul letto di caduta (diametro orizzontale). Dai 20 cm. sotto corteccia in poi, esso si determina invece mediante due misurazioni perpendicolari l'una all'altra (possibilmente secondo il diametro più corto ed il diametro più lungo) Se il punto da misurare cade su un verticillo di rami o su un'altra porzione irregolare del tronco, il diametro viene ottenuto in base alla media delle misurazioni praticate da una parte e dall'altra del punto da misurare, ad uguale distanza dallo stesso.

1.2.6. La misura della lunghezza è arrotondata al decimetro inferiore. Per il legname lungo avente un diametro in mezzeria inferiore o pari a 20 cm. sotto corteccia, la lunghezza può arrotondarsi al metro inferiore.
Qualora la testata presenti uno smusso per effetto dell'intaccatura d'abbattimento, la lunghezza si misura a partire dalla sua metà.

1.3. *Legname da catasta*

1.3.1. Il legname grezzo il cui volume viene espresso abitualmente in metri steri è denominato legname da catasta.

1.3.2. Al legname da catasta è attribuito, per ciascuna catasta, un aumento di misura pari almeno al tre per cento dell'altezza.

2. — CLASSIFICAZIONE

2.1. *Principi generali*

2.1.1. Il legname grezzo può essere classificato:

i) secondo la specie legnosa e la propria designazione corrente;
ii) in base alle dimensioni;
iii) in base alla qualità.

2.2. *Classificazione per dimensioni*

2.2.1. Per la misurazione del diametro e della lunghezza ai fini della classificazione, si applicano i punti 1.2.4., 1.2.5., 1.2.6.

2.2.2. La classificazione per dimensioni si effettua indipendentemente dalla lunghezza, in classi in base al diametro in mezzeria sotto corteccia secondo le seguenti denominazioni di classificazione:

Classe	Diametro
L 0	meno di 10 cm
L 1a	da 10 a 14 cm
L 1b	da 15 a 19 cm
L 2a	da 20 a 24 cm
L 2b	da 25 a 29 cm
L 3a	da 30 a 34 cm
L 3b	da 35 a 39 cm
L 4	da 40 a 49 cm
L 5	da 50 a 59 cm
L 6	da cm 60 in poi

2.2.3. Altre classi possono essere distinte al di là della classe 6, conservando il medesimo scaglionamento. La suddivisione in sottoclassi *a* e *b* può essere tralasciata oppure estesa a tutte le classi.

2.2.4. Il legname lungo può essere classificato anche in base ad una lunghezza minima e ad un diametro minimo in punta sotto corteccia corrispondente a questa lunghezza, secondo le seguenti denominazioni di classificazione:

Classe	Lunghezza minima	Diametro minimo in punta
H 1	8 m	10 cm
H 2	10 m	12 cm
H 3	14 m	14 cm
H 4	16 m	17 cm
H 5	18 m	22 cm
H 6	18 m	30 cm

In deroga alle disposizioni del punto 1.2.5., il diametro in punta sarà misurato una sola volta.

2.2.5. Alcune categorie di legname lungo (pertiche, pali, ecc.) sono distinte in classi in base al diametro sopra corteccia a 1 m dal calcio secondo le seguenti denominazioni di classificazione:

Classe	Diametro
P 1	sino a 6 cm
P 2	da 7 a 13 cm
P 3	da 14 cm in poi

2.2.6. Il legname da catasta è distinto in classi in base al diametro sopra corteccia in punta secondo le seguenti denominazioni di classificazione:

Classe	
S. 1	tondelli da 3 a 6 cm di diametro (tondelli minuti)
S 2	tondelli da 7 a 13 cm di diametro (tondelli)
S 3	tondelli di 14 cm e più di diametro e squarti e spacconi (tondelli grossi, squarti e spacconi)

Qualora il legname da catasta sia scortecciato, i diametri sopra indicati sono ridotti di 1 cm.

2.3. *Classificazione a seconda della qualità*

2.3.1. La classificazione a seconda della qualità prende in considerazione i criteri seguenti:

— Curvatura: la misura della curvatura si ottiene dividendo la freccia totale espressa in centimetri approssimati al centimetro per la distanza tra le due estremità della curvatura. espressa in metri seguiti da una cifra decimale.
La curvatura si esprime in centimetri per metro.
— Fibratura deviata: l'entità di questo difetto si misura in base alla deviazione, espressa in centimetri approssimati al centimetro per metro di lunghezza, tra la direzione della fibratura ed una generatrice parallela all'asse del tronco. La deviazione della fibratura si esprime in centimetri per metro.
— Rastremazione: la misura della rastremazione si ottiene dividendo la differenza tra i diametri del tronco presi a un metro dalle estremità, espressi in centimetri arrotondati per difetto, per la distanza che li separa, espressa in metri seguiti da una cifra decimale.
La rastremazione si esprime in centimetri seguiti da una cifra decimale, per metro.
— Nodi non ricoperti, sani (o chiari), viziosi (o neri). Il diametro dei nodi si misura in millimetri secondo la dimensione minore.
— Nodi coperti, escrescenze.
— Cuore eccentrico.
— Legno di reazione: legno di tensione per le latifoglie, legno di compressione o canastro per le conifere.
— Irregolarità di contorno.
— Cipollatura, cuore stellato, fessurazioni da tensioni interne e cretto da gelo.
— Legno proveniente da piante morte (secche) in piedi e difetti dovuti all'assiccazione, fessurazioni.
— Alterazioni di colore.
— Altri danni causati da organismi nocivi.

2.3.2. Se la classificazione si effettua in base alla qualità, il legname grezzo è distinto in classi di qualità secondo le seguenti denominazioni di classificazione:

Classe A/CEE Legname sano, presentante qualità specifiche superiori, esente da difetti o comportante soltanto difetti di scarsa importanza, che non ne limitino la utilizzazione.

Classe B/CEE Legname di qualità corrente, ivi compreso il legname proveniente da piante secche in piedi, che presenti uno o più dei difetti seguenti: una debole curvatura e una deviazione di fibratura poco accentuata, rastremazione modesta, nessun nodo. grossolano, qualche nodo sano piccolo o medio, un numero ridotto di nodi viziosi di piccole dimensioni, cuore leggermente eccentrico, qualche irregolarità di contorno o qualche altro difetto isolato compensato da una buona qualità generale.

Classe C/CEE Legname che, a motivo dei suoi difetti, non può essere classificato nè nella classe A/CEE nè nella classe B/CEE, ma che è tuttavia utilizzabile a scopi industriali.

2.3.3. Il legname lungo delle classi di qualità A/CEE e C/CEE deve portare in modo indelebile l'indicazione della classe di appartenenza. Per il legname lungo della classe B/CEE l'indicazione della classe non è necessaria.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
SEDATI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1969, n. **1192**.

Parziale rettifica del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095, concernente la ripartizione di cattedre universitarie per l'anno accademico 1969-1970.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095, con il quale sono stati assegnati alle varie facoltà universitarie, con effetto dall'anno accademico 1969-70, duecentotrentacinque posti di professore di ruolo dei duecentosettanta istituiti, per l'anno accademico medesimo, con la legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il verbale dell'adunanza del 6 dicembre 1969, nella quale la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa ha proposto che il posto di professore di ruolo assegnatole con il citato decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, per il raddoppiamento della cattedra di storia della filosofia venga trasferito al raddoppiamento della cattedra di filosofia teoretica;

Ritenuta l'opportunità dell'accoglimento della proposta della facoltà anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095, è parzialmente rettificato nel senso che alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa è assegnato, ai sensi della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per l'anno accademico 1969-70, un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di filosofia teoretica, anzichè per il raddoppiamento della cattedra di storia della filosofia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1970
Atti del Governo, registro n. 233, *foglio n.* 20. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1970, n. **51**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile della Santissima Annunziata, con sede in Cento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Ferrara in data 29 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile della Santissima Annunziata, di Cento, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 5 dello statuto approvato con regio decreto 28 giugno 1900, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile della Santissima Annunziata, con sede in Cento (Ferrara), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Ferrara;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Cento;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 28 giugno 1900, modificato con regio decreto 4 aprile 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1970
Atti del Governo, registro n. 233, *foglio n.* 19. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1970, n. **52**.

Mutamento della denominazione del comune di Rosito Capo Spulico in quella di Roseto Capo Spulico, in provincia di Cosenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione n. 3 del 15 febbraio 1964, con la quale il consiglio comunale di Rosito Capo Spulico (Cosenza) ha chiesto che l'attuale denominazione del comune sia mutata in quella storicamente più esatta di « Roseto Capo Spulico »;

Vista la deliberazione n. 730 del 16 ottobre 1969, con la quale il consiglio provinciale di Cosenza ha espresso parere favorevole in merito al proposto cambio di denominazione;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Rosito Capo Spulico, in provincia di Cosenza, è mutata in quella di « Roseto Capo Spulico ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1970

SARAGAT

RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1970
Atti del Governo, registro n. 233, *foglio n.* 13. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1969.

Nomina di un membro effettivo del collegio centrale arbitrale dell'Opera nazionale per i combattenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 30 del regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, concernente l'ordinamento e le funzioni della Opera nazionale per i combattenti;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 16 settembre 1926, n. 1607;

Visti l'art. 2 del regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, sulla disciplina dei rapporti tra l'Opera nazionale combattenti ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e l'art. 3 del decreto legge luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 242, contenente modificazioni dell'ordinamento dell'Opera nazionale per i combattenti;

Visto l'art. 2 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27, che devolve al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i poteri di vigilanza;

Visto il proprio decreto in data 14 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1969, registro n. 8 Agricoltura e foreste, foglio n. 119, con il quale è stato costituito il collegio centrale arbitrale dell'Opera nazionale per i combattenti per il quadriennio 1969-1972;

Considerato che il dott. Sergio Binelli, chiamato con il citato decreto del 14 febbraio 1969 a far parte del detto collegio centrale quale membro effettivo in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è deceduto e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione nel collegio medesimo;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il dott. Attilio Capparelli è nominato membro effettivo del collegio centrale arbitrale dell'Opera nazionale per i combattenti, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e in sostituzione del dottor Sergio Binelli deceduto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1969

SARAGAT

SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1970
Registro n. 2 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 323

(1729)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1969.

Limiti quantitativi delle serie di monete di speciale confezionatura che la Zecca può coniare e cedere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente l'adeguamento dei servizi della Zecca alle esigenze della monetazione;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge su citata occorre stabilire i limiti quantitativi entro i quali la Zecca può fornire monete nazionali, anche di determinata fabbricazione o di speciale scelta, confezionate in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Ritenuta la necessità di stabilire in trecentodiecimila le serie di monete da coniare, di cui sopra;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

I limiti quantitativi entro i quali la Zecca è autorizzata a fornire monete nazionali, anche di determinata fabbricazione o di speciale scelta, confezionate in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri, sono stabiliti, per l'anno 1969, in trecentodiecimila serie, comprendenti ciascuna i seguenti otto valori: da L. 1, L. 2, L. 5, L. 10, L. 20, L. 50, L. 100, e L. 500.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1969

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1970
Registro n. 6 *Tesoro, foglio n.* 129

(1919)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 1969.

Nomina di un componente del consiglio d'amministrazione dell'Ente Maremma, ente di sviluppo in Toscana e Lazio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti in data 22 dicembre 1967, registro n. 23 Agricoltura e foreste, foglio n. 219, con il quale ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, è stato costituito il consiglio d'amministrazione dell'Ente Maremma, ente di sviluppo in Toscana e Lazio, per il quadriennio decorrente dalla data di pubblicazione del decreto medesimo;

Vista la designazione della terna di persone comunicata — ai sensi dell'art. 4, lettera *a*) del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257 — dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la scelta di un rappresentante dei coltivatori diretti da chiamare a far parte del detto consiglio di amministrazione in sostituzione del sig. Aldo Lorenzi che ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il dott. Eliseo Martelli è nominato componente del consiglio d'amministrazione dell'Ente Maremma, ente di sviluppo in Toscana e Lazio, in rappresentanza della categoria dei coltivatori diretti e in sostituzione del sig. Aldo Lorenzi dimissionario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1969

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1970
Registro n. 1 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 248

(1551)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 1969.

Nomina di un componente del consiglio d'amministrazione dell'Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti in data 21 dicembre 1967, registro n. 23 Agricoltura e foreste, foglio n. 199, con il quale ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257 è stato costituito il consiglio d'amministrazione dell'Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria, per il quadriennio decorrente dalla data di pubblicazione del decreto medesimo;

Vista la designazione della terna di persone comunicata — ai sensi dell'art. 4, lettera *a*) del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257 — dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la scelta di un rappresentante dei coltivatori diretti da chiamare a far parte del detto consiglio di amministrazione in sostituzione del sig. Costantino Gobbi che ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Primavera è nominato componente del consiglio d'amministrazione dell'Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria, in rappresentanza della categoria dei coltivatori diretti in sostituzione del sig. Costantino Gobbi dimissionario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1969

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1970
Registro n. 1 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 247

(1550)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 1969.

Nomina di un componente del consiglio d'amministrazione dell'Ente di sviluppo in Campania.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti in data 9 aprile 1968, registro n. 6 Agricoltura e foreste, foglio n. 196, con il quale ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, è stato costituito il consiglio d'amministrazione dello Ente di sviluppo in Campania per il quadriennio decorrente dalla data di pubblicazione del decreto medesimo;

Vista la designazione della terna di persone comunicata — ai sensi dell'art. 4, lettera *a*) del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257 — dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la scelta di un rappresentante degli agricoltori da chiamare a far parte del detto consiglio d'amministrazione in sostituzione del dott. Alfredo Diana che ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il dott. Michele Carlo Cuttano è nominato componente del consiglio d'amministrazione dell'Ente di sviluppo in Campania, in rappresentanza della categoria degli agricoltori e in sostituzione del dott. Alfredo Diana dimissionario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1969

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1970
Registro n. 1 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 249

(1549)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1970.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione della S.p.a. Edison giocattoli, di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. Edison giocattoli, di Firenze, ha in corso operazioni di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla suddetta legge in favore degli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla società sopradetta;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla S.p.a. Edison giocattoli, di Firenze, del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della società medesima.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 10 luglio 1969 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
CARON

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

(1547)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1970.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura somministrate in sostituzione della mensa aziendale in provincia di Brindisi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura somministrate a titolo o in sostituzione della mensa aziendale ai dipendenti dalle imprese edili operanti negli agglomerati industriali riconosciuti ed approvati dal piano regolatore nell'area dello sviluppo industriale della provincia di Brindisi è determinato in L. 100 giornaliere.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(1734)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1970.

Ricostituzione del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Palermo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Vista la deliberazione in data 27 novembre 1964 del comitato esecutivo dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, concernente le proposte per la composizione numerica e per settore di produzione dei comitati provinciali dello stesso istituto;

Visti le notizie e i dati acquisiti e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio dell'amministrazione sulla rappresentatività delle singole organizzazioni sindacali interessate;

Viste le designazioni delle stesse organizzazioni sindacali interessate e degli ordini provinciali dei medici;

Considerata la necessità di procedere alla ricostituzione del comitato provinciale di Palermo, scaduto per decorso quadriennio;

Decreta:

Sono nominati componenti del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie i rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e dell'ordine provinciale dei medici indicati di seguito per ciascun settore del comitato medesimo del quale sono membri di diritto il capo dell'ispettorato del lavoro territorialmente competente, il medico provinciale e il direttore dell'ufficio provinciale dello stesso istituto:

a) in rappresentanza dei lavoratori:

Leo Vito, Muccioli Antonio e Pensabene Antonino, settore agricoltura;

Montalbano Giuseppe e Di Francesco Antonino, settore commercio;

Cirincione Giovanni, settore credito e assicurazione;

Salerno Alessandro, Crivello Onofrio e Di Vincenzo Lorenzo, settore industria;

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:

Leone Calogero e Bombonati Isidoro, settore agricoltura;

Miceli Carmelo, settore commercio;

Ippoliti Ferruccio, settore credito e assicurazione;

Conti Aldo e Garofalo Vincenzo, settore industria.

c) in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici:

Rubino Filippo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

(1546)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1970.

Iscrizione dell'Associazione di zona delle province di Brindisi, Lecce e Taranto tra produttori ortofrutticoli, con sede in Brindisi, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sull'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni di produttori ortofrutticoli che, in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in un apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Viste la domanda in data 24 novembre 1969 con la quale l'Associazione di zona delle province di Brindisi, Lecce e Taranto tra produttori ortofrutticoli, con sede in Brindisi, via Cavour n. 32, ha chiesto di essere iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la documentazione che, a corredo della domanda, la predetta associazione ha prodotto a termine dell'art. 2 del citato regolamento di esecuzione n. 165 del 1968;

Visto il parere di massima espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brindisi con foglio numero 16383 del 26 novembre 1969;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione prima;

Considerato che l'associazione richiedente è in possesso dei requisiti contemplati dalla richiamata legge n. 622 del 1967 e dal citato regolamento di esecuzione, per poter fruire dei benefici previsti dalla predetta legge;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nell'Associazione di zona delle province di Brindisi, Lecce e Taranto tra produttori ortofrutticoli, con sede in Brindisi, via Cavour, 32, dei requisiti prescritti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal regolamento di esecuzione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della predetta legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1970

Il Ministro: SEDATI

(1519)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1970.

Iscrizione dell'Associazione produttori romagnoli ortofrutticoli, con sede in Ravenna, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sull'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni di produttori ortofrutticoli che, in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in un apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Viste la domanda in data 27 novembre 1969, con la quale l'Associazione produttori romagnoli ortofrutticoli - A.P.R.O., con sede in Ravenna, via Gordini, 5, ha chiesto di essere iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la documentazione che, a corredo della domanda, la predetta associazione ha prodotto a termine dell'art. 2 del citato regolamento di esecuzione n. 165 del 1968;

Visto il parere di massima espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Ravenna con foglio numero 17703 del 4 dicembre 1969;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione prima;

Considerato che l'associazione richiedente è in possesso dei requisiti contemplati dalla richiamata legge n. 622 del 1967 e dal citato regolamento di esecuzione, per poter fruire dei benefici previsti dalla predetta legge;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nell'Associazione produttori romagnoli ortofrutticoli - A.P.R.O., con sede in Ravenna, via Gordini n. 5, dei requisiti prescritti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal regolamento di esecuzione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della predetta legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1970

Il Ministro: SEDATI

(1521)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1970.

Iscrizione dell'Associazione tra produttori ortofrutticoli delle province di Roma, Latina, Rieti, Frosinone, Viterbo, Terni e Perugia, con sede in Roma, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sull'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organiz-

zazioni di produttori ortofrutticoli che, in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in un apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Viste la domanda in data 2 dicembre 1969 con la quale l'Associazione tra produttori ortofrutticoli delle province di Roma, Latina, Rieti, Frosinone, Viterbo, Terni e Perugia, con sede in Roma, via Urbana n. 169-*A*, ha chiesto di essere iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la documentazione che, a corredo della domanda, la predetta associazione ha prodotto a termini dell'art. 2 del citato regolamento di esecuzione n. 165 del 1968;

Visto il parere di massima espresso dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Roma con foglio n. 18535 del 6 dicembre 1969;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione prima;

Considerato che l'associazione richiedente è in possesso dei requisiti contemplati dalla richiamata legge n. 622 del 1967 e dal citato regolamento di esecuzione, per poter fruire dei benefici previsti dalla predetta legge;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nell'Associazione tra produttori ortofrutticoli delle province di Roma, Latina, Rieti, Frosinone, Viterbo, Terni e Perugia, con sede in Roma, via Urbana n. 169-*A*, dei requisiti prescritti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal regolamento di esecuzione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della predetta legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1970

Il Ministro: SEDATI

(1520)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1970.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 393, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1951, n. 50;

Visto il proprio decreto del 23 maggio 1967 concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'Istituto predetto;

Ritenuta la necessità di provvedere, per scaduto biennio, alla ricostituzione degli organi citati;

Viste le designazioni delle amministrazioni e delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria si compone, oltre che del presidente dello istituto, dei seguenti membri:

Barni cav. Amleto, Broglia Bruno e Pecci dott. Giorgio, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Milano dott. Mario e Vita dott. ing. Matteo, in rappresentanza degli industriali;

Binaghi dott. Mario, in rappresentanza degli esercenti aziende artigiane;

Faccin dott. Franco, in rappresentanza dei dirigenti di aziende industriali;

Ghergo dott. Alberto e Guerrieri prof. Danilo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

D'Arconte dott. Lucio, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Il collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori della industria è così composto:

Nuzzaci dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Crupi dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Emiliani comm. Paolo, in rappresentanza degli industriali;

Binarelli rag. Manlio, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1970

(1545) *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1970.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa lucchese di produzione e lavoro fra ex combattenti, società a responsabilità limitata », con sede in Lucca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione straordinaria effettuata nei giorni 2, 3 e 4 dicembre 1969 alla società « Cooperativa lucchese di produzione e lavoro fra ex combattenti, società a responsabilità limitata », con sede in Lucca, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa lucchese di produzione e lavoro fra ex combattenti, società a responsabilità limitata », con sede in Lucca, costituita per rogito notaio Zappelli Giulio, in data 13 novembre 1934, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli

effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il signor Loi Luigi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1970

(1670) *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1970.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa anonima cerchiai », con sede in Altare.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria effettuata il 21, 23, 25, 28 e 30 ottobre 1969 alla società « Cooperativa anonima cerchiai », con sede in Altare (Savona), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa anonima cerchiai », con sede in Altare (Savona), costituita per rogito notaio dott. Mario Bordone, in data 21 ottobre 1906, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Francesco Traversa ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1970

(1669) *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1970.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa di consumo Calignano », con sede in Calignano di Cura Carpignano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 2 e 3 luglio 1969 alla società « Cooperativa di consumo Calignano società a r. l. », con sede in Calignano di Cura Carpignano (Pavia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa di consumo di Calignano, società a r. l. », con sede in Calignano di Cura Carpignano (Pavia), costituita per rogito notaio dott. Claudio De Lutti, in data 25 aprile 1947, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Italo Locatelli ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1970

(1672) *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « VI Mostra internazionale supermercati (tecniche - prodotti - attrezzature) », in Parma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « VI Mostra internazionale supermercati (tecniche-prodotti-attrezzature) » che avrà luogo a Parma dal 29 aprile al 3 maggio 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 febbraio 1970

(1724) p. *Il Ministro*: SAVIO

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1970.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa di consumo ausiliari del traffico », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 30 e 31 ottobre 1969 alla società « Cooperativa di consumo ausiliari del traffico », con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa di consumo ausiliari del traffico », con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Italo Gazzilli, in data 12 marzo 1963, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Giorgio Fumagalli ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1970

(1671) *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1970.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina e da brucellosi bovina » della provincia di Belluno.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;
Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;
Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968;
Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968;
Vista la nota n. 514 del 31 gennaio 1970 con la quale il veterinario provinciale di Belluno chiede per tale provincia il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina e da brucellosi bovina »;
Considerato che dalla relazione allegata alla predetta nota risulta che il tasso di infezione tubercolare e il tasso di infezione brucellare rilevati negli allevamenti del territorio della provincia di Belluno sono inferiori all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Belluno è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina e da brucellosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1970

(1920) *Il Ministro*: RIPAMONTI

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1970.

Proroga dei termini di presentazione delle denuncie di coltivazione di ulivi e modifiche alle modalità di compilazione della domanda di integrazione di prezzo per l'olio di oliva della campagna 1969-70.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 28 del 2 febbraio 1970, concernente termini e modalità per la presentazione della denuncia di coltivazione e della domanda di integrazione di prezzo per l'olio di oliva di produzione 1969-70;

Ritenuta la opportunità di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle denuncie di coltivazione già fissato al 15 marzo 1970 e di disporre che nelle domande di integrazione di prezzo, i produttori che hanno venduto o comunque ceduto le olive indichino, a norma delle vigenti disposizioni comunitarie, anche l'olio ricavato dalle olive stesse e l'oleificio in cui è avvenuta la molitura;

Decreta:

Art. 1.

Il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle denuncie di coltivazione di ulivi per la campagna 1969-70 è prorogato al 15 aprile 1970.

Art. 2.

In calce alla domanda unica di integrazione di prezzo (mod. *B* allegato al decreto ministeriale 26 gennaio 1970) alla voce « eventuali precisazioni del richiedente », i produttori che hanno venduto o comunque ceduto le olive indicheranno la quantità di olio ricavato dalle olive medesime e l'oleificio in cui è stata effettuata la molitura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1970

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

(1922)

DECRETO PREFETTIZIO 12 febbraio 1970.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Palermo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il proprio decreto n. 30938 Gab. in data 18 settembre 1968, con cui si è provveduto alla sostituzione del consiglio provinciale di sanità ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Visto il successivo decreto del 7 dicembre 1968, numero 30265, con cui il dott. Domenico La Malfa, direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Palermo è stato chiamato a far parte del consiglio provinciale di sanità in sostituzione del dott. Pasquale Patruno;

Vista la lettera dell'I.N.P.S. - Direzione provinciale di Palermo n. 2385/70 in data 4 febbraio 1970 con cui il predetto ufficio, nel comunicare che « il compito di rappresentare l'istituto in seno al consiglio provinciale di sanità compete al dirigente il gabinetto della sede provinciale dell'I.N.P.S. », designa il nominativo del dottor Antonino Alessandra;

Considerato che occorre procedere alle necessarie variazioni;

Decreta:

Il dott. Antonino Alessandra, dirigente il gabinetto diagnostico della sede provinciale I.N.P.S., è chiamato a far parte del consiglio provinciale di sanità in sostituzione dell'avv. Domenico La Malfa.

Palermo, addì 12 febbraio 1970

(1506) *Il prefetto*: RAVALLI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 14 febbraio 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Enrico Vivio, console onorario del Tchad a Roma.

(1713)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1970, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, presentato il 28 dicembre 1968 dal magistrato di tribunale Isidoro Dall'Asta, avverso il mancato riconoscimento, nei suoi confronti, dei benefici coloniali derivantigli dal servizio da lui prestato nei quadri dell'A.T.S.

(1573)

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al merito civile

Il Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 2 della legge 15 febbraio 1965, n. 39, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al merito civile.

Amendola Giuseppe, il 26 settembre 1966, Resina (Napoli).

Alecci Giuseppe, capo Np. di 3ª classe, il 4 novembre 1966, Venezia.

Chicchiù Rogero, 2° capo Np., il 4 novembre 1966, Venezia.

Aruffo Vincenzo, 2° C. Z., il 4 novembre 1966, Venezia.

Maida Salvatore, gennaio 1968, Sicilia occidentale.

De Nicola Raffaele, il 2 ottobre 1968, Castellammare di Stabia (Napoli).

Posato Carmela, il 4 febbraio 1969, Renchen (Repubblica federale di Germania).

Cataneo Mario, il 14 marzo 1969, Emmendingen (Repubblica federale di Germania).

Bonato Antonio, il 9 aprile 1969, Barbarano Vicentino (Vicenza).

Di Filippo Tullio, appuntato della guardia di finanza, il 24 giugno 1969, San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

(1558)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 44

Corso dei cambi del 5 marzo 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	629,33	629,25	629,28	629,30	629,15	629,33	629 —	629,30	629,33	629,30
Dollaro canadese	586,65	586,35	586,75	586,55	586,30	586,65	586,35	586,55	586,65	586,65
Franco svizzero	146 —	146,12	146,15	146,105	146 —	146 —	146,05	146,105	146 —	146 —
Corona danese	84 —	84 —	83,98	83,95	83,95	84 —	83,92	83,95	84 —	84 —
Corona norvegese	88,11	88,10	88,15	88,11	88,15	88,10	88,06	88,11	88,11	88,05
Corona svedese	120,89	120,90	120,90	120,91	120,90	120,97	120,86	120,91	120,89	120,90
Fiorino olandese	172,99	172,97	172,99	172,97	172,90	172,99	172,89	172,97	172,99	173 —
Franco belga	12,67	12,671	12,6775	12,67	12,68	12,67	12,665	12,67	12,67	12,67
Franco francese	113,57	113,52	113,58	113,53	113,55	113,75	113,49	113,53	113,57	113,55
Lira sterlina	1515,85	1514,40	1515,50	1514,70	1514,50	1515,98	1515,90	1514,70	1515,85	1515,50
Marco germanico	170,84	170,74	170,79	170,745	170,80	170,85	170,68	170,745	170,84	170,80
Scellino austriaco	24,34	24,32	24,3250	24,3305	24,30	24,34	24,315	24,3305	24,34	24,34
Escudo portoghese	22,13	22,09	22,13	22,13	22,15	22,13	22,115	22,13	22,13	22,13
Peseta spagnola	9,02	9 —	9,03	9,0160	9 —	9,02	9,015	9,0160	9,02	9,02

Media dei titoli del 5 marzo 1970

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	90,75
Redimibile 3,50 % 1934	98,475
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,50
» 5 % (Ricostruzione)	93,90
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,075
» 5 % (Città di Trieste)	91,45
» 5 % (Beni esteri)	85,30
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,825
» 5,50 % » » 1968-83	88,875
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,90
» » » 5,50 % 1976	100,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,45
» 5 % (» 1° aprile 1973)	94,10
» 5 % (» 1° aprile 1974)	92,45
» 5 % (» 1° aprile 1975)	91,925
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	91,70
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	91,10
» 5 % (» 1° aprile 1978)	90,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 marzo 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	629,15
Dollaro canadese	586,45
Franco svizzero	146,077
Corona danese	83,935
Corona norvegese	88,085
Corona svedese	120,885
Fiorino olandese	172,93
Franco belga	12,667
Franco francese	113,51
Lira sterlina	1514,30
Marco germanico	170,712
Scellino austriaco	24,323
Escudo portoghese	22,122
Peseta spagnola	9,015

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso per smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico
(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*).

Elenco n. 4

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
B. T. N. 5% (1970)	469	Barboni Angelo, nato in Acquapendente (Viterbo) il 19 gennaio 1949, minore sotto la patria potestà del padre Gregorio, domiciliato in Acquapendente (Viterbo)	500.000

Roma, addì 20 febbraio 1970

(1646)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate nel periodo dal 1° ottobre al 30 dicembre 1969

Numero d'ordine	Comune e sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione autorizzata	Estremi del provvedimento	NOTE
1	Roma, via Fogazzaro, 30	Welpharm	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4658 del 4 ottobre 1969	—
2	Torino, strada di Settimo, 154	Azienda terapeutica italiana	Specialità med. biologiche	Decreto n. 4659 del 4 ottobre 1969	—
3	Pomezia (Roma), via Laurentina km. 27	Crippa e Berger	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4662 del 18 ottobre 1969	—
4	Torino, via Cervino, 68	Cifa Farmaceutici	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4663 del 18 dicembre 1969	Estensione
5	Milano, via Monterosa, 82	Violani Emelabor	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4665 del 18 dicembre 1969	Trasferimento dalla ditta G. Violani
6	Garbagnate Milanese (Milano), viale Forlanini, 95	Bayropharm italiana	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4668 del 23 ottobre 1969	—
7	Cormano (Milano), via Cimabue, 26-28	Società Italiana Med. Sintetici S.I.M.E.S.	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4670 del 6 dicembre 1969	—
8	Cinisello Balsamo (Milano), via privata Pasteur, 1-3	Eurand, S.p.A.	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4672 del 30 ottobre 1969	—
9	Genova, via Menini, 29	FA-CE di Cavasotto & C.	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4674 del 24 novembre 1969	—
10	Milano, via Filargo, 16-8	Nativelle	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4677 del 6 dicembre 1969	—
11	Aprilia (Latina), via Nettunense km. 20,300	Farmac. Gellini - Aprilia	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4680 del 6 dicembre 1969	Trasferimento autorizzazione dalla ditta Farmac. Gellini - Aprilia del dott. Carlo Gellini
12	Scandicci (Firenze), via Donizzetti, 52	Oreste Benedetti	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4681 del 6 dicembre 1969	—
13	Milano, via S. Faustino, 9-1	Astra prodotti chimici e farmaceutici	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4689 del 6 dicembre 1969	—

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali revocate nel periodo dal 1° ottobre al 30 dicembre 1969

Numero d'ordine	Comune e sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione revocata	Estremi del provvedimento	NOTE
1	Milano, via Zanella, 44-7	A.G.I.P.S.	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4655 del 4 ottobre 1969	—
2	Torino, via B. Vittone, 14	S.M.A.R.T. lab. specialità medicinali applicazioni terapeutiche	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4657 del 4 ottobre 1969	—
3	Torino, via Boccaccio, 31	Courtois laboratori farmaco biologici	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4660 del 4 ottobre 1969	—
4	Roma, via di Priscilla, 101	Consorzio neoterapico nazionale	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4666 del 20 ottobre 1969	—
5	Ceglie Messapico (Brindisi), via Giuseppe Antelmi, 37	Lab. farmac. Lucianna del dott. Perrino Nicola	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4669 del 25 ottobre 1969	—
6	Roma, via Cesalpino, 10	Lab. bioch. Cesalpino	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4671 del 30 ottobre 1969	—
7	Milano, viale Coni Zugna, 40	Italnisco	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4673 del 30 ottobre 1969	—
8	Genova, passo S. Ferradini	FA-CE di Cavasotto & C.	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4675 del 24 novembre 1969	—
9	Rimini (Forlì), via Valtuzio, 7	Del Piano dott. Giuseppe	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4678 del 24 novembre 1969	—
10	Bologna, via del Faggiolo, 42	Ghimas	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4683 del 6 dicembre 1969	—
11	Milano, via Mancinelli, 21	Lab. del Sanadon	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4629 del 25 ottobre 1969	—
12	Torino, via Botticelli, 46	Chemial	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4661 del 4 ottobre 1969	—

(1617)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « Caduti in guerra », di Canosa di Puglia, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10.III.9/13/2599 in data 15 ottobre del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « Caduti in guerra » di Canosa di Puglia (Bari) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo.

(1809)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa nazionale di consumo » a r. l., con sede in Verano Brianza.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 febbraio 1970 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa nazionale di consumo », a r. l., con sede in Verano Brianza (Milano), composto dai signori:

Romeo dott. Giuseppe, presidente;

Masperi rag. Augusto e Anelli Adelmo, membri.

(1811)

Scioglimento d'ufficio della mutua ospedaliera del comune di Certosa di Pavia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 gennaio 1970, col quale, la mutua ospedaliera del comune di Certosa di Pavia (Pavia) costituita l'11 luglio 1949 ed iscritta presso il tribunale di Pavia con il n. 1922/3077, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 27 del codice civile.

(1786)

Scioglimento della società « Cooperativa agricola di Stroncone », con sede in Stroncone

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 febbraio 1970, la società « Cooperativa agricola di Stroncone », con sede in Stroncone (Terni), costituita per rogito Napolitano in data 30 maggio 1954, repertorio n. 24520, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Vincenzo Terranova.

(1678)

Scioglimento della società « Cooperativa agricola Valle Ardivestra », con sede in S. Eusebio di Fortunago

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 febbraio 1970, la società « Cooperativa agricola Valle Ardivestra », con sede in Fortunago, frazione S. Eusebio (Pavia), costituita per rogito Di Giorgi in data 20 gennaio 1962, repertorio n. 20055 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Cesare Antoninetti.

(1679)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Catenanuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1970, il comune di Catenanuova (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1574)

Autorizzazione al comune di Francavilla al Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1970 il comune di Francavilla al Mare (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.451.620 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1575)

Autorizzazione al comune di Giardini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1970, il comune di Giardini (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.375.495 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1576)

Autorizzazione al comune di Pace del Mela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1970, il comune di Pace del Mela (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.183.141 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1577)

Autorizzazione al comune di Rocca di Mezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1970, il comune di Rocca di Mezzo (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.157.860 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1578)

Autorizzazione al comune di Saponara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1970, il comune di Saponara (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1579)

Autorizzazione al comune di Valdina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1970, il comune di Valdina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1580)

Autorizzazione al comune di Nurallao ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1970, il comune di Nurallao (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.896.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1581)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° giugno 1969 al 19 giugno 1969 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1014/69, n. 1046/69 e n. 1099/69 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (1)	
della Tariffa	della Statistica		dal 1°-6-1969 al 12-6-1969	dal 13-6-1969 al 19-6-1969
10.06		Riso:		
		A. greggio o semigreggio (non pilato):		
		II. Riso semigreggio (non pilato):		
	ex 04	a. di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:		
		- Per le esportazioni verso la zona I (2) ed il Portogallo	4,462	4,462
		- Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	3,600	3,600
	ex 04	b. altro:		
		- Per le esportazioni verso la zona I (2) ed il Portogallo	4,672	4,672
		- Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	3,800	3,800

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u. c.) per 100 kg (1 u. c. = lire italiane 625) (1) dal 1°-6-1969 al 12-6-1969	dal 13-6-1969 al 19-6-1969
10.06 (segue)		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:		
		I. di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:		
	07	a. Riso semilavorato:		
		- Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia	3,892 (3)	3,892 (3)
		- Per le esportazioni verso la zona I (2)	6,875 (3)	6,875 (3)
		- Per le esportazioni verso le zone II e III (2)	7,155 (3)	7,155 (3)
		- Per le esportazioni verso le zone IV e V (2)	7,955 (3)	7,955 (3)
		- Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	5,446 (3)	5,446 (3)
	11	b. Riso lavorato a fondo:		
		- Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia	4,145 (3)	4,145 (3)
		- Per le esportazioni verso la zona I (2)	7,325 (3)	7,325 (3)
		- Per le esportazioni verso le zone II e III (2)	7,625 (3)	7,625 (3)
		- Per le esportazioni verso le zone IV e V (2)	8,475 (3)	8,475 (3)
		- Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	5,800 (3)	5,800 (3)
		II. altro:		
	14	a. Riso semilavorato:		
		- Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	4,557 (3)	4,557 (3)
		- Per le esportazioni verso la zona I (2)	8,551 (3)	8,551 (3)
		- Per le esportazioni verso le zone II e III (2)	8,741 (3)	8,741 (3)
		- Per le esportazioni verso le zone IV e V (2)	9,481 (3)	9,481 (3)
		- Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	6,996 (3)	6,996 (3)
	17	b. Riso lavorato a fondo:		
		- Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	4,885 (3)	4,885 (3)
		- Per le esportazioni verso la zona I (2)	9,165 (3)	9,165 (3)
		- Per le esportazioni verso le zone II e III (2)	9,365 (3)	9,365 (3)
		- Per le esportazioni verso le zone IV e V (2)	10,165 (3)	10,165 (3)
		- Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	7,500 (3)	7,500 (3)
	21	C. Spezzato	1,500	1,800

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:
ZONA I: *a*) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.
ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).
ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).
ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.
ZONA V: *a*) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Occania.

(3) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5%, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rottura superiore al 5% la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(825)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1970, registro n. 13 Pubblica istruzione, foglio n. 261, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla signora Innocente Papa Italia, avverso il mancato inquadramento nel ruolo ordinario della carriera ausiliaria, ai sensi dell'art. 13 della legge 22 novembre 1961, n. 1282.

(1814)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1970, registro n. 13 Pubblica istruzione, foglio n. 262, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dall'Opera nazionale invalidi di guerra avverso il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di sette posti di aiutante tecnico di ruolo, indetto il 31 luglio 1962, dall'istituto tecnico industriale di Foligno.

(1815)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Otricoli all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la cassa comunale di credito agrario di Otricoli (Terni) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Otricoli (Terni) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1970

Il Governatore: CARLI

(1450)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento d'ufficio di quarantacinque società cooperative

Con deliberazione della Giunta regionale n. 33 in data 13 gennaio 1970, pubblicata nel « Bollettino ufficiale » della Regione n. 6 del 13 febbraio 1970, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa edilizia « Quadrifoglio », con sede in Udine;

2) Società cooperativa edilizia « La Nuova », con sede in Udine;

3) Società cooperativa edilizia « Domus », con sede in Udine;

4) Società cooperativa edilizia « La Fontanella », con sede in Udine;

5) Società cooperativa edilizia utenti macchine agricole, con sede in Cervignano del Friuli (Udine);

6) Società cooperativa edilizia « VIII giugno », con sede in Gorizia;

7) Società cooperativa edilizia « S.I.L.P. Gorizia I », con sede in Gorizia;

8) Società cooperativa edilizia « S.I.L.P. Gorizia II », con sede in Gorizia;

9) Società cooperativa edilizia « Castello », con sede in Gorizia;

10) Società cooperativa edilizia « Loreto », con sede in Gorizia;

11) Società cooperativa edilizia « Spes », con sede in Gorizia;

12) Società cooperativa edilizia « La Carsica C.E.L.C.A.R. », con sede in Monfalcone (Gorizia);

13) Società cooperativa edilizia « C.E.L.A. L'Adriatica » fra impiegati e operai privati, con sede in Monfalcone (Gorizia);

14) Società cooperativa edilizia « Adriatica », con sede in Monfalcone (Gorizia);

15) Società cooperativa edificatrice « Il nostro nido », con sede in Trieste;

16) Società cooperativa edilizia « Istria » fra impiegati statali triestini, con sede in Trieste;

17) Società cooperativa edilizia « Fortuna », con sede in Trieste;

18) Società cooperativa edilizia « San Giusto », con sede in Trieste;

19) Società cooperativa edilizia « Miramare » fra dipendenti dei C.R.D.A., con sede in Trieste;

20) Società cooperativa edilizia « 3 marzo » fra mutilati ed invalidi di guerra, con sede in Trieste;

21) Società cooperativa edilizia « Vittoria », con sede in Trieste;

22) Società cooperativa edilizia « Libera », con sede in Trieste;

23) Società cooperativa edilizia « Albatros », con sede in Trieste;

24) Società cooperativa edilizia « Audace » fra combattenti e reduci, con sede in Trieste;

25) Società cooperativa edilizia « Certezza », con sede in Trieste;

26) Società cooperativa edilizia « 24 maggio », con sede in Trieste;

27) Società cooperativa edilizia « Meridiana », con sede in Trieste;

28) Società cooperativa edilizia « Diana », con sede in Trieste;

29) Società cooperativa edilizia stazione Trieste centrale, con sede in Trieste;

30) Società cooperativa edilizia « Folgore », con sede in Trieste;

31) Società cooperativa edilizia « Fiamme gialle I », con sede in Trieste;

32) Società cooperativa edilizia « Saturno », con sede in Trieste;

33) Società cooperativa edilizia « Belvedere », con sede in Trieste;

34) Società cooperativa edilizia « FA. BI. DRE. », con sede in Trieste;

35) Società cooperativa edilizia « Speranza », con sede in Trieste;

36) Società cooperativa edilizia personale addetti sanitari e dipendenti « CEPASED », con sede in Trieste;

37) Società cooperativa edilizia ufficiali C.E.U., con sede in Trieste;

38) Società cooperativa « Lavoro Poggioreale », con sede in Villa Opicina di Trieste;

39) Società cooperativa fra metallurgici e saldatori elettrici, con sede in Trieste;

40) Società cooperativa edilizia insegnanti C.E.I., con sede in Muggia (Trieste);

41) Società cooperativa edilizia fra dipendenti dell'Amministrazione provinciale di Trieste, con sede in Trieste;

42) Società cooperativa edilizia « C.E.A.P. » fra avvocati e procuratori, con sede in Trieste;

43) Società cooperativa fra braccianti « Val Rosandra », con sede in Trieste;

44) Società cooperativa fra braccianti dei mercati, con sede in Trieste;

45) Società cooperativa edilizia lavori pubblici, con sede in Trieste.

(1540)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esami a tre posti di chimico in prova nella carriera direttiva del ruolo del servizio chimico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente il riordinamento dei ruoli del Ministero dell'industria e del commercio;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a tre posti di chimico in prova nella carriera direttiva del ruolo del servizio chimico del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di chimico in prova (ex coeff. 271) nella carriera direttiva del ruolo del servizio chimico del Corpo delle miniere.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso della laurea in chimica o in chimica industriale o in ingegneria chimica, conseguita nelle università o negli istituti superiori equiparati dello Stato.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e sempreché esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) avere compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico, per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte e di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

VI) per gli assistenti ordinari delle università e degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e nei confronti di assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituti di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato

13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione 2ª (concorsi), via Molise n. 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (Gabinetto).

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego, con la dichiarazione negativa nel caso in cui il concorrente non abbia mai prestato servizio;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente decreto di concorso non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge n. 851, del 14 ottobre 1966, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati, che abbiano superato la prova orale, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della apposita comunicazione, i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n 5.000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta bollata, attestazione del prefetto della provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità.

Le vedove di guerra dovranno presentare un certificato redatto nell'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato rilasciato dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto-legge 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 400, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della provincia ove risiedono, o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta da bollo da L. 400, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare;

t) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari o gli assistenti straordinari, volontari od incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione;

u) i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro presenteranno un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati od invalidi del lavoro;

v) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti — per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi — nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 7 del presente decreto;

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo;

F) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) ed *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, aggiornata a data recente, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) ed *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, tabella allegato *B*, art. 27.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che ai sensi dell'art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'articolo 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte delle quali due a carattere pratico, ed in una prova orale nelle materie indicate secondo il seguente programma:

Prova scritta

Svolgimento di un tema relativo ad un argomento di chimica analitica e industriale.

Prove pratiche

(con relazioni scritte)

1) Analisi chimica qualitativa di una miscela di sostanze inorganiche;

2) Analisi chimica quantitativa concernente la separazione e determinazione di due elementi.

Prova orale

Oltre che sulla discussione dell'elaborato della prova scritta e delle relazioni sulle prove pratiche, la pròva orale verterà sulle seguenti materie:

chimica generale, inorganica ed analitica;

descrizione delle rocce e dei minerali più importanti e loro utilizzazione industriale;

lingua francese o inglese o tedesca a scelta del candidato (traduzione di un brano di argomento chimico);

nozioni di legislazione mineraria;

nozioni di statistica;

nozioni di diritto amministrativo.

Art. 13.

La commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta: da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione o qualifica corrispondente.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe o qualifica corrispondente.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere o per materie speciali.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo in Roma.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto e quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla commissione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio di esse

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata, dell'aspirante;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal capitolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e, quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata, nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 18.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di chimico in prova nella carriera direttiva del ruolo del servizio chimico del Corpo delle miniere (ex coeff. 271) e conseguiranno la nomina a chimico, se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina a chimico in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata, ai sensi dell'articolo 26 della legge 15 aprile 1961, n. 291.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente, di questa o di altra amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 novembre 1969

Il Ministro: MAGRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1970
Registro n. 1, foglio n. 310

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali del personale - Divisione 2ª (concorsi) - Via Molise n. 2 - ROMA

Il sottoscritto . nato a . . . . (provincia di . .) il (1) . . . e residente in . . chiede di essere ammesso al concorso. . in prova nella carriera . . . del ruolo

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . in data . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . (4);

f) di/non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . . . .;

g) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè . . . . (5);

h) di voler sostenere la prova orale obbligatoria di lingua . . . .;

i) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . . . (6).

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, indicare se: coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra; decorato al valor militare e promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; vedova od orfano di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile; vedova od orfano di caduto per cause di servizio; mutilato od invalido civile; appartenente ad una delle categorie di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; assistente universitario; dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . . . in qualità di . . . . in servizio a . . . . presso . . . . e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. . . . . rilasciato il . . . .; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; licenziato in data . . . . dall'ente . . . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(1492)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per l'ammissione nelle colonie marine e montane per l'estate 1970

E' bandito un concorso per l'assistenza climatica ai figli ed agli orfani degli iscritti all'Opera di previdenza per gli impiegati civili e militari dello Stato nelle colonie marine e montane organizzate dall'E.N.P.A.S.

Salvo eventuali mutamenti determinati da impreviste circostanze, i posti disponibili sono così ripartiti:

Colonie marine: *posti* 9000, *in turni di* 30 *giorni ciascuno.*
Colonie montane: *posti* 5000, *in turni di* 30 *giorni ciascuno.*

Nelle colonie marine e montane possono essere ammessi i fanciulli, riconosciuti bisognosi di cure climatiche, i quali, alla

data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande (31 marzo 1970), abbiano compiuto i 7 anni e non abbiano superato i 12 anni di età.

Sono esclusi dall'ammissione nelle colonie dell'ente:

1) coloro che risultino affetti da tubercolosi polmonare, laringea o da forme aperte di tubercolosi glandolare e chirurgica (sia pure recentemente pregresse), da malattie della pelle o oculari contagiose da forme di debolezza mentale o da psiconevrosi;

2) coloro che, convalescenti da malattie infettive comuni, non avessero ancora superato, all'atto dell'ammissione in colonia, il periodo massimo occorrente per evitare il pericolo del contagio;

3) coloro che risultino affetti da altre minorazioni fisiche o psichiche tali da richiedere trattamenti farmacologici o dietetici o assistenze sanitarie non compatibili con la vita di comunità e, in particolare, i diabetici, i nefropatici, i cardiopatici, gli epilettici e gli enuretici.

Per ottenere l'ammissione dei figli alle colonie, gli inscritti dovranno far pervenire entro e non oltre il 31 *marzo* 1970 *istanza agli uffici periferici dell'E.N.P.A.S. competenti per territorio.*

Nella domanda — redatta sull'apposito modello A.C.S. 1, da ritirarsi presso gli uffici periferici dell'ente — dovrà essere specificatamente indicato il tipo di colonia per la quale si chiede la ammissione.

L'istanza dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1) dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipende lo iscritto — rilasciata in data non anteriore al presente bando — attestante che lo stesso è in servizio, con l'indicazione della qualifica e grado di appartenenza. Tale dichiarazione potrà essere redatta sul mod. *T.A.* 28, da ritirarsi presso gli uffici periferici dell'ente.

Gli orfani dovranno presentare un'attestazione delle competenti amministrazioni, da cui risulti la loro qualifica di orfani di dipendente statale iscritto all'opera di previdenza;

2) stato di famiglia;

3) certificati, *rilasciati esclusivamente dall'ufficiale sanitario del comune di residenza,* dai quali risulti che l'aspirante al beneficio è stato sottoposto:

a) alla vaccinazione *antivaiolosa,* per i bambini nati posteriormente al 1° giugno 1962; alla rivaccinazione antivaiolosa, per i bambini nati anteriormente al 1° giugno 1962;

b) alla vaccinazione *antidifterica,* o alla vaccinazione antidifterica di richiamo, in data posteriore al 1° settembre 1967;

c) alla vaccinazione o rivaccinazione *antitifoparatifica* praticata dopo il 1° gennaio 1970 se per via orale, o dopo il 1° gennaio 1969 se per via parenterale;

d) alla vaccinazione *antipoliomielitica* praticata, con il metodo Sabin, nelle cinque dosi prescritte;

e) alla vaccinazione *antitetanica,* praticata nelle tre o quattro dosi a seconda del tipo di vaccino utilizzato, adsorbito o fluido, e, ove la prima vaccinazione sia stata eseguita da oltre quattro anni, alla vaccinazione di richiamo;

4) dichiarazione di idoneità sanitaria e prescrizione del tipo di colonia — marina o montana — rilasciata dai sanitari dell'E.N.P.A.S. o da un sanitario di fiducia (il medico deve compilare e firmare l'apposito stampato in calce al mod. *A.C.S.* 1, di cui innanzi è fatto cenno).

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati negli anni precedenti.

Le domande prive della documentazione prescritta non verranno accettate dagli uffici periferici, né dalla direzione generale dell'ente.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute agli uffici periferici dell'E.N.P.A.S. entro il prescritto termine del 31 *marzo* 1970. *Non verranno accettate le domande presentate, sia pure nei termini, presso altre amministrazioni.*

L'istanza e i documenti sono esenti da bollo.

La direzione generale dell'E.N.P.A.S. deciderà insindacabilmente in merito all'ammissione dei concorrenti ed alla scelta del turno e della colonia di destinazione che, di norma, sarà quella più vicina alla residenza, in relazione alle esigenze climatologiche presentate da ogni aspirante. Ragioni di carattere organizzativo impediscono di dare corso ad eventuali richieste di variazione di turno o di colonia di destinazione.

Durante il periodo di soggiorno in colonia e durante i viaggi dalle sedi di raccolta alla colonia e viceversa, i minori ammessi al beneficio saranno assicurati, a cura e spese della gestione di ogni singola colonia, contro i rischi di disgrazie accidentali, per i massimali di tre milioni in caso di morte e di cinque milioni in caso di invalidità permanente.

L'ammissione e la permanenza in colonia è subordinata al giudizio del sanitario della colonia stessa.

Gli ammessi dovranno presentarsi ai centri di raccolta — che verranno tempestivamente comunicati agli interessati — provvisti di:

a) scheda sanitaria mod. *A.C.S.* 1-*bis* — da ritirarsi presso gli uffici periferici dell'ente — compilata nelle parti *A* e *B*. Si precisa che la parte *A* della scheda deve essere compilata dal medico che sottopone a visita il bambino per la prescrizione del tipo di colonia (marina o montana), all'atto della visita stessa. La parte *B* della suddetta scheda dovrà essere sottoposta alla firma (firma e timbro) dell'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'assistito, *a cura dell'interessato,* entro i tre giorni precedenti la partenza per la colonia.

Tassative disposizioni dell'autorità competente vietano di accogliere in colonia i bambini che non siano provvisti della scheda sanitaria compilata e firmata come innanzi specificato;

b) un cambio di biancheria personale in ottimo stato di uso (2 pigiami o camicie da notte, 4 mutande, 3 magliette intime, 4 paia di calzini, 4 fazzoletti ed altri indumenti di vestiario che la famiglia ritenesse di consegnare al fanciullo);

c) per gli ammessi alle colonie marine: un paio di sandali, mutandine da bagno (maschi) o costumino da bagno (femmine);

d) per gli ammessi alle colonie montane: indumenti di lana (maglia pesante o golf, panciera di lana e due paia di calzini di lana), scarpe pesanti e scarpe di gomma;

e) spazzolino da denti e dentifricio, pettine, sapone e tre asciugamani;

f) un sacchetto di tela bianca (cm. 30×40) con sopra scritto nome e cognome del bambino.

E' fatto divieto ai bambini di portare in colonia oggetti d'oro o, comunque, di valore. Nessun rimborso verrà effettuato dall'E.N.P.A.S., a titolo di risarcimento, in caso di smarrimento di tali oggetti.

Coloro che non fossero provvisti della scheda mod. A.C.S. 1-bis, debitamente compilata nelle parti A e B, e del corredo prescritto, saranno restituiti alle famiglie, cui faranno carico le relative spese di viaggio.

A cura dell'ente, i bambini ammessi al beneficio saranno dai centri di raccolta avviati alle colonie e, alla fine dei turni, restituiti ai centri di provenienza. Non sarà tenuto conto di eventuali richieste di destinazione differente dai centri medesimi.

Le spese di viaggio in 2ª classe, sostenute dagli assistiti per raggiungere i centri di raccolta assegnati, saranno, al termine dell'attività climatica, rimborsate — limitatamente al bambino con un accompagnatore e alla tariffa prevista per i dipendenti statali — dalla direzione generale dell'ente (Servizio assistenza climatica e scolastica, ufficio 22°, via di Santa Croce in Gerusalemme, 55 - 00100 Roma) alla quale dovranno, pertanto, essere inoltrate le relative richieste, corredate dai documenti di viaggio, *entro e non oltre il* 30 *settembre* 1970.

Poichè le visite dei congiunti ai bambini ospitati nelle colonie costituiscono un pericolo per la salute della comunità, in quanto i visitatori possono essere involontari portatori di malattie contagiose, anche in relazione alle istruzioni impartite in proposito dal Ministero della sanità, viene *sconsigliato* ai familiari di visitare i bambini durante la permanenza in colonia. Solo in via eccezionale e per fondati motivi potrà essere consentita la visita ai minori ospiti e, in ogni modo, non prima del 15° giorno dalla entrata in colonia dei minori medesimi. In tal caso, il familiare dovrà esibire ai dirigenti della colonia un certificato dell'autorità sanitaria del luogo di provenienza — rilasciato non oltre due giorni prima della data della visita — dal quale risulti che il familiare stesso non proviene da zone con epidemie in atto.

Per ragioni di carattere igienico e considerato che l'alimentazione dei bambini, regolata da tabelle dietetiche approvate dalle autorità sanitarie provinciali, è largamente sufficiente per coprire il fabbisogno alimentare in fase di accrescimento ed in attività fisica notevole, viene fatto *assoluto divieto di inviare ai bambini cibi, bevande e dolciumi di qualsiasi genere.*

Le richieste di ammissione di più figli di uno stesso iscritto saranno prese in esame limitatamente alla disponibilità di posti.

Roma, addì 2 febbraio 1970

Il commissario straordinario: VALENTINI

(1898)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami a sedici posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto 8 ottobre 1936, n. 1895 concernente tra l'altro, l'approvazione delle norme per il reclutamento nel Corpo di commissariato marittimo;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal s.p.e. degli ufficiali della Marina;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1952, che approva le istruzioni ed i programmi di esame per il concorso di reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 19 ottobre 1959, n. 946, concernente le modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dei Corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto e sull'avanzamento dei tenenti del ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 16 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini provvisti di laurea in economia e commercio o titolo accademico equipollente, oppure di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze coloniali o di laurea dottorale in scienze marittime rilasciata dall'Istituto navale di Napoli.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) aver compiuto il 20° anno di età e non aver oltrepassato alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, i 28 anni di età;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottitipiche decimali internazionali alla distanza di metri 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus binoculare = 10/10
visus monoculare = 4/10

L'eventuale miopia non deve essere superiore alle 4 D e l'ipermetropia non superiore a 5 D.

Si vi è astigmatismo, la miopia o l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente alle 4 D e a 5 D nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane di Holmegreen, deve essere assolutamente normale e così pure deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi ne visite superiori.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nel precedente articolo 3, sono elevati, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero, in qualità di militarizzati assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

2) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

3) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

4) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

5) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

I limiti di età, stabiliti nel precedente articolo 3, sono elevati inoltre:

d) a 39 anni:

1) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenzial 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli vivent compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

e) ad anni 40, per coloro che abbiano riportato, per com portamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

f) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

I benefici di cui sopra sono cumulabili fra di loro purchè il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400 secondo l'allegato schema, firmata dal concorrente, dovrà pervenire al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare della Marina, 5ª Divisione (Stato e Avanzamento Ufficiali), entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda indirizzata al Ministero della Difesa, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea e l'esatta menzione della data nonchè dello Istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua straniera nella quale desidera sostenere l'esame obbligatorio e quella o quelle eventualmente prescelte per l'esame facoltativo;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato, dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 400 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale commissario;

membri: due ufficiali superiori commissari o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale commissario ed un ufficiale superiore commissario; un ufficiale superiore dello Stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata;

segretario (senza voto): un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della Difesa, con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere sono aggregati alla Commissione, con voto, professori civili delle materie di grado universitario per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia di programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione ne consultare libri e manoscritti salvo i testi di leggi e di decreti iscritti nella Raccolta ufficiale, che la Commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravverrà alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Le prove orali si svolgono in base alle tesi risultanti dal programma allegato al presente decreto.

La Commissione ha facoltà, però, di intrattenere i candidati su tutta la materia del programma, nonchè sullo svolgimento dei temi scritti.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare della Marina, 5ª Divisione (Stato e Avanzamento Ufficiali), nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'Albo della sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno fare domanda intesa ad ottenere l'assentimento presidenziale per il matrimonio contratto prima della nomina.

La domanda di assentimento, redatta su carta bollata, dovrà essere inviata, subito dopo la nomina, al Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina, con allegati un estratto per riassunto, in bollo, dell'atto di nascita della moglie ed un estratto per riassunto, in bollo, dell'atto di matrimonio.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alle disposizioni dei precedenti commi o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autentica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 3, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare numero 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente Distretto militare;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i profughi, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137. dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L. 400, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa Orientale 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

d) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori

esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 400 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L .400, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

f) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

g) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400;

h) i capi famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia e costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

i) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del Rettore della Università o del Capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria per gli altri assistenti. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quello della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a tenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati tenenti nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di dieci mesi.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste al Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina, 5ª Divisione (Stato e Avanzamento Ufficiali).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1970

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1970
Registro n. 3 Difesa, foglio n. 253

Programma dell'esame di concorso per la nomina a tenente del Corpo di commissariato militare marittimo e relative istruzioni. (D. M. 12 marzo 1952).

Numero d'ordine	MATERIA DI ESAMI	Numero delle tesi di esami	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficienti di importanza
	Esami scritti			
1	Trattazione di un argomento sul diritto amministrativo o commerciale e marittimo o civile	—	otto ore	3
2	Trattazione di un argomento sulla economia politica o sulla scienza delle finanze	—	otto ore	3
3	Componimento di lingua straniera (francese, inglese o tedesca, a scelta del candidato)	—	otto ore	2
	Esame orale			
4	Diritto civile	2	min. 15	3
5	Diritto commerciale e marittimo	1	min. 10	3
6	Diritto amministrativo	2	min. 15	3
7	Diritto internazionale	1	min. 10	2
8	Nozioni di diritto e procedura penale	1	min. 10	1
9	Economia politica	1	min. 15	3
10	Scienza delle finanze e statistica	1	min. 15	2
11	Contabilità di Stato	2	min. 15	2
12	Lingua e letteratura straniera (1)		min. 20	2

(1) Il candidato deve leggere i testi della lingua prescelta correntemente e con buona pronunzia; deve tradurre correntemente dei brani sia in italiano che dall'italiano e dimostrare di avere qualche conoscenza della letteratura relativa.

Diritto civile

Tesi 1ª — Nozioni generali del diritto - Partizioni del diritto - Le fonti del diritto in generale.

Tesi 2ª — Il diritto civile e le sue fonti: del Codice civile in particolare.

Tesi 3ª — La persona fisica - Capacità della persona fisica - Cause modificative della capacità - Sede della persona fisica - Assenza e dichiarazione di morte presunta.

Tesi 4ª — Persona giuridica - Associazioni e fondazioni.

Tesi 5ª — Fatti giuridici - Il negozio giuridico - Elementi essenziali, naturali, accidentali del negozio giuridico.

Tesi 6ª - Diritto di famiglia - Il matrimonio - Celebrazione del matrimonio - Cause di invalidità - Scioglimento del matrimonio - Separazione personale.

Tesi 7ª — Rapporti personali tra coniugi - Rapporti patrimoniali familiari - Il diritto agli alimenti.

Tesi 8ª — Filiazioni - Istituti protettivi dei minori, degli emancipati, degli interdetti, degli inabilitati.

Tesi 9ª — Diritto successorio - I legittimari.

Tesi 10ª — Successione legittima e testamentaria - La divisione tra coeredi.

Nota. — I candidati, oltre al componimento di lingua straniera obbligatorio, nella lingua da essi prescelta, possono chiedere di svolgere un tema nelle altre due lingue. In tal caso per una lingua che, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente, si aggiunge al punto medio degli esami, espresso in ventesimi, un quarto di punto oppure metà o tre quarti fino a un punto intero, a seconda che il punto di merito assegnato in media, fra scritto e orale, sia 14, 16, 18 o più di 18; per una seconda lingua l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

Tesi 11ª — Diritti reali - Proprietà e condominio - Diritti limitati di godimento - Il possesso.
Tesi 12ª — Diritti di obbligazione - Il contratto.
Tesi 13ª — Obbligazioni non contrattuali.
Tesi 14ª — Diritto del lavoro - Lavoro autonomo e subordinato - Impresa agraria e rapporti connessi.
Tesi 15ª — Tutela del diritto.

Diritto commerciale e marittimo

Tesi 1ª:

a) Il diritto commerciale nella nuova codificazione - Il diritto delle imprese commerciali ed industriali - Nozioni di impresa e di imprenditore - Fonti del nuovo diritto commerciale;

b) Il diritto marittimo ed il Codice della navigazione - Sistema e fonti del diritto marittimo.

Tesi 2ª:

a) L'impresa economica e l'impresa commerciale - L'imprenditore capo della impresa - Ausiliari dell'imprenditore - Dipendenti (istitore, procuratore, commessi) e indipendenti (agenti, commissionari, mediatori);

b) Impresa marittima e navale - La proprietà e diritti reali sulla nave.

Tesi 3ª:

a) Società ed impresa commerciale - Società personali; in nome collettivo, in accomandita semplice - Società capitalistiche: Società per azioni, accomandita per azioni, società a responsabilità limitata - Associazioni in partecipazioni - Società cooperative - Mutua d'assicurazione;

b) Società di armamento - Proprietario ed armatore - Comandante della nave, equipaggio e gente di mare.

Tesi 4ª:

a) Azienda commerciale - Ditta - Marchio - Concorrenza sleale - Diritti delle opere d'ingegno - Invenzioni e brevetti;

b) Contratti di utilizzazione della nave - Noleggio - Trasporto di cose e di persone - Pilotaggio e rimorchio - Salvataggio ed assistenza.

Tesi 5ª:

a) Contratti di impresa - Vendita commerciale - Trasporto - Somministrazione - Magazzini generali;

b) Responsabilità per l'impresa navale - Limitazione della responsabilità - Arrembaggio - Avarie comuni e particolari - Competenza per le azioni di responsabilità e sinistro.

Tesi 6ª:

a) Contratti di conto corrente - Contratti di banca - Assicurazione in generale - Assicurazione per le persone - Assicurazione per i danni;

b) Assicurazione marittima - Abbandono - Privilegi ed ipoteche sulla nave.

Tesi 7ª:

a) Titoli di credito - Cambiale ed assegno bancario (*cheque*) e circolare - Titoli dei magazzini generali - Titolo di società;

b) Titoli del commercio marittimo - Polizze di carico - Polizze e certificati di assicurazione.

Tesi 8ª:

a) Procedure di concorso per l'impresa commerciale - Concordato preventivo - Amministrazione controllata - Fallimento - Concordato di fallimento - Fallimento delle società commerciali - Bancarotta;

b) Liquidazione dei crediti concorrenti sulla nave - Liquidazione delle avarie - Abbandono agli assicuratori marittimi.

Diritto amministrativo

Tesi 1ª — La pubblica amministrazione - Il diritto amministrativo - Le fonti.

Tesi 2ª — I soggetti del diritto amministrativo - Persone fisiche e persone giuridiche - Enti pubblici - Enti autarchici.

Tesi 3ª — Gli oggetti del diritto amministrativo - Beni demaniali - Beni patrimoniali - Beni dei privati: servitù, limiti, espropriazioni.

Tesi 4ª — I rapporti di diritto amministrativo - I fatti giuridici - Il tempo e il suo computo legale - Lo spazio e le misure legali.

Tesi 5ª — Gli atti amministrativi - Invalidità, annullamento, revoca.

Tesi 6ª — La responsabilità delle pubbliche amministrazioni - La responsabilità dei privati verso la pubblica amministrazione.

Tesi 7ª — L'organizzazione amministrativa in generale - Lo Stato e le Amministrazioni minori - L'autarchia.

Tesi 8ª — Organi e uffici delle persone giuridiche pubbliche - Ordinamento gerarchico - Funzionari e impiegati.

Tesi 9ª — Rapporto di pubblico impiego - Diritto a pensione.

Tesi 10ª — Amministrazione attiva centrale - Capo dello Stato - Presidente del Consiglio e Consiglio dei Ministri - Ministri e Sottosegretari di Stato - Organi ausiliari.

Tesi 11ª — Amministrazione consultiva centrale - Consiglio di Stato - Organi collegiali speciali - Avvocatura dello Stato.

Tesi 12ª — Amministrazione centrale di controllo - Corte dei conti.

Tesi 13ª — Amministrazione locale - Decentramento amministrativo - La Regione - La Provincia - Il Comune - Amministrazioni particolari (Questura, Intendenza di Finanza, Comandi delle Forze armate, Direzioni marittime, ecc.) - Gli enti parastatali.

Tesi 14ª — La giustizia amministrativa - I ricorsi amministrativi.

Tesi 15ª — Guarentigie giurisdizionali contro gli atti amministrativi - Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - La Giunta provinciale amministrativa.

Diritto internazionale

Tesi 1ª — Concetto del diritto internazionale:

a) Diritto internazionale e diritto interno;
b) Relazione tra diritto internazionale e diritto interno;
c) Fonti di diritto internazionale.

Tesi 2ª — Soggetti di diritto internazionale:

a) Subbiettività giuridica internazionale;
b) Società internazionale generale e particolare;
c) Unione di Stati.

Tesi 3ª — Gli organi dei soggetti di diritto internazionale:

a) Organi individuali e organi collettivi;
b) Organi di funzione;
c) Agenti diplomatici e agenti consolari.

Tesi 4ª — I rapporti di diritto internazionale:

a) Concetto e fattori costitutivi;
b) Elementi accessori;
c) Il trattato internazionale.

Tesi 5ª:

a) Atto illecito internazionale, concetto;
b) Responsabilità per l'atto illecito internazionale;
c) Conseguenza dell'atto illecito internazionale.

Tesi 6ª — Controversie internazionali e modi di loro risoluzione pacifica:

a) Trattative tra le parti;
b) Trattative per intromissione di terzi;
c) Arbitrato.

Tesi 7ª — L'organizzazione delle Nazioni Unite:

a) L'assemblea e il Consiglio di sicurezza;
b) Il Consiglio economico e sociale;
c) Il Consiglio di amministrazione fiduciaria.

Tesi 8ª — La Corte internazionale di giustizia:

a) Organizzazione;
b) Competenza;
c) Funzionamento.

Nozioni di diritto e procedura penale

Tesi 1ª:

a) Fondamento del diritto di punire - La legge penale: sua efficacia nel tempo e nello spazio - Leggi complementari.

b) Concetto del diritto processuale penale - L'azione penale e relativo esercizio - L'azione civile nel procedimento penale e relativo esercizio.

Tesi 2ª:

a) Del reato: elementi del reato - Reato consumato e tentato - Circostanze del reato.

b) La giurisdizione e la competenza giurisdizionale penale - Giurisdizione ordinaria e giurisdizione speciale penale - Conflitti di giurisdizione.

Tesi 3ª:

a) Consorso di reato - Reato continuato - Reato complesso.

b) Fase istruttoria del procedimento penale - Atti di polizia giudiziaria - L'istruzione formale, l'istruzione sommaria - Chiusura e riapertura dell'istruzione.

Tesi 4ª:

a) Del reo: imputabilità e responsabilità penale, recidiva, abitualità e professionalità del reato, tendenza a delinquere, concorso di persona nel reato.

b) L'imputato e la sua libertà personale - L'arresto - I mandanti - La custodia preventiva - La libertà provvisoria.

Tesi 5ª:

a) Pena - Pene principali - Pene accessorie - Modificazione, applicazione ed esecuzione della pena.

b) Il giudizio penale - Atti preliminari - Il dibattimento - La sentenza.

Tesi 6ª:

a) Estinzione del reato e della pena e relative cause.

b) I giudizi speciali: giudizio in contumacia, giudizio direttissimo, giudizio per decreto.

Tesi 7ª:

a) Le misure amministrative di sicurezza - Misure di sicurezza personali - Misure di sicurezza patrimoniali.

b) Le impugnazioni: l'appello, il ricorso in Cassazione, la revisione.

Economia politica

Tesi 1ª — Fondamenti della scienza economica — Bisogni - Beni - Il mercato e lo scambio - Mercati perfetti e imperfetti - Domanda - Determinazione del prezzo con offerta data.

Tesi 2ª — Produzione - Fattori della produzione - Offerta - Determinazione del prezzo sui mercati a breve e lungo termine - Monopolio - Coalizioni industriali.

Tesi 3ª — Capitale - Reddito - Risparmio - Proprietà - Rendita fondiaria.

Tesi 4ª — Salario e sue leggi - Sindacati operai e scioperi - Varie forme di salario - La legislazione sociale.

Tesi 5ª — Interesse e sconto - Moneta - Sistemi monetari - Biglietto di banca e di Stato - Credito - Banche.

Tesi 6ª — Banca di emissione - Politica monetaria - Mercato monetario - Costo forzoso - Inflazione.

Tesi 7ª — Commercio internazionale - Dazi d'esportazione e di importazione - Protezionismo - Claring - Dumping - Disciplina del commercio internazionale.

Tesi 8ª — Bilancia dei pagamenti - Trasferimenti dei capitali - Cambio - Arbitraggio - Fondo monetario internazionale e Banca Internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.

Tesi 9ª — Ordinamento monetario Italiano - Organi governativi per la regolazione dei cambi e delle valute estere - Legge 23 marzo 1947, n. 132, per la partecipazione dell'Italia agli Accordi di Washington del 1945 - La liberazione degli scambi.

Tesi 10ª — Fluttuazioni economiche - Crisi - La politica economica anticiclo e la piena occupazione.

Scienza delle finanze e statistica

Tesi 1ª:

a) I soggetti dell'economia finanziaria - I bisogni pubblici e i mezzi per soddisfarli - Entrate e spese ordinarie e straordinarie.

b) Concetto ed importanza della statistica - Metodo statistico e sua applicazione - Scoperta della regola dei fenomeni per mezzo del metodo statistico.

Tesi 2ª:

a) Le entrate patrimoniali - Beni patrimoniali e beni demaniali.

b) Tecnica statistica - Traduzione grafica delle seriazioni - Come si forma una seriazione.

Tesi 3ª:

a) Le tasse - Formazione delle tariffe.

b) Valore mediano - La media aritmetica: semplice e ponderata - Media di densità - Media geometrica.

Tesi 4ª:

a) Le imposte - Le imposte dirette e indirette, reali e personali, proporzionali e progressive.

b) Variabilità dei fenomeni - Diagrammi - Curve - Profili.

Tesi 5ª:

a) Percussione, traslazione, incidenza, evasione e rimozione della imposta.

b) La statistica demografica e la sua rilevazione in Italia - Aumento della popolazione.

Tesi 6ª:

a) Le entrate straordinarie - Il debito pubblico - L'emissione di carta moneta a corso forzoso.

b) Statistica economica - Numeri indici - Agricoltura e foreste - Industria - Trasporti e comunicazioni.

Tesi 7ª:

a) Le spese pubbliche - Principali categorie.

b) Commercio interno e internazionale - Mercato monetario e credito - Assicurazioni - Finanze pubbliche.

Tesi 8ª:

a) Organizzazione finanziaria dello Stato.

b) Lavoro - Prezzi, costo della vita e consumi.

Contabilità di Stato

Tesi 1ª — Fondamento ed importanza amministrativa e costituzionale della legge sulla contabilità generale dello Stato - La legge e regolamenti vigenti - Demanio pubblico e patrimonio dello Stato, beni immobili e mobili, disponibili e non disponibili.

Tesi 2ª — Contratti - Principi fondamentali - Pubblico incanto, licitazione privata, appalto - Concorso e loro procedimento - Trattativa privata.

Tesi 3ª — Condizioni generali relative ai contratti dello Stato - Capitoli d'oneri - Parere del Consiglio di Stato - Limiti.

Tesi 4ª — Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti - Prescrizioni delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e contratti.

Tesi 5ª — Trascrizione dei contratti - Collaudi - I servizi ad economia.

Tesi 6ª — La Ragioneria Generale dello Stato - La Direzione Generale del Tesoro - Tesoreria centrale - Tesoreria provinciale - Direzioni provinciali del tesoro.

Tesi 7ª — Anno finanziario Residui attivi e passivi - Bilancio di previsione dello Stato - Aggiunte e variazioni.

Tesi 8ª — Entrate dello Stato - Quietanza degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri - Spese dello Stato - Impegno, liquidazione, pagamento - Mandati diretti, ordini di accreditamento, ruoli di spese fisse.

Tesi 9ª — Agenti contabili dell'Amministrazione - Cauzioni - Casse dello Stato - Controllo e verificazioni.

Tesi 10ª — Movimento dei fondi - Vaglia del Tesoro - Buoni ordinari del Tesoro - Servizio del portafoglio - Contabilità speciali.

Tesi 11ª — Responsabilità degli agenti contabili e dei pubblici funzionari - Conti giudiziali.

Tesi 12ª — Funzione giurisdizionale della Corte dei conti, giudizio di conto e giudizio di responsabilità - Rendiconto generale consuntivo.

Modello di domanda su carta da bollo da L. 400

Al Ministero delle Difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina, 5ª Divisione (Stato e Avanzamento Ufficiali). — ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare di . . . . residente a (1) . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . ., chiedo di essere ammesso al concorso per esami, a 16 posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di Commissariato M.M. - ruolo normale di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . del . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3) . .,

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso l'Università o Istituto Superiore . . nell'anno accademico . . con la votazione di . ., di trovarmi nella seguente posizione militare (5). .

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame obbligatorio nella seguente lingua estera . . e gli esami facoltativi nelle (o nella) seguenti lingue estere

Allego una fotografia applicata su carta da bollo da L. 400 con firma autenticata.

., lì
(data)

Firma
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6)

---

(1) Luogo e residenza: qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(1864)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a tre posti di assistente di analisi matematica nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia navale di Livorno.

Nella dispensa del Giornale ufficiale della difesa n. 1 in data 3 gennaio 1970 (data di pubblicazione 26 gennaio 1970), è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1969, registro n. 59 Difesa, foglio n. 4, riguardante l'esito del concorso per esami a tre posti di assistente di analisi matematica nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia navale di Livorno, indetto con decreto ministeriale 19 novembre 1966.

(1563)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a quattro posti di assistente di fisica generale nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia navale di Livorno.

Nella dispensa del Giornale ufficiale della difesa n. 1 in data 3 gennaio 1970 (data di pubblicazione 26 gennaio 1970), è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1969, registro n. 56 Difesa, foglio n. 113, riguardante l'esito del concorso per esami a quattro posti di assistente di fisica generale nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia navale di Livorno, indetto con decreto ministeriale 19 novembre 1966, modificato con decreto ministeriale 28 marzo 1968.

(1564)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di alunno presso la Scuola storica nazionale di studi medievali annessa all'Istituto storico italiano per il medio evo, per un triennio, riservato a funzionari del ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali, degli archivi di Stato, delle amministrazioni centrali e delle amministrazioni autonome statali.

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIO EVO

Visto il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1226, concernente gli istituti nazionali di studi storici;

Visto il regolamento per la Scuola storica nazionale di studi medievali annessa all'Istituto storico italiano per il medio evo, approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1936 e modificato con il decreto ministeriale 12 luglio 1956;

Bandisce un concorso

a due posti di alunno presso la Scuola storica nazionale di studi medievali annessa all'istituto, per un triennio, riservato a funzionari del ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali, degli archivi di Stato, delle amministrazioni centrali e delle amministrazioni autonome statali.

Le domande, in carta legale da L. 400, indirizzate al presidente dell'Istituto storico italiano per il medio evo, dovranno essere inviate a mezzo plico raccomandato dai candidati per il tramite delle rispettive amministrazioni di appartenenza e pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura, con sede in Roma, Palazzo Italia, piazza Marconi, 00144 Roma, Eur, entro il 15 aprile 1970.

Le domande dovranno essere corredate da:

a) notizie in tre esemplari sull'operosità scientifica;

b) lavori a stampa o qualsiasi altro titolo e documento che si ritenga utile presentare;

c) dichiarazione dell'amministrazione di appartenenza, in data non anteriore di un mese a quella del presente bando, comprovante la data di nascita, la qualifica, la natura e la qualità dei servizi prestati dal candidato ed attestante altresì che egli si trovi in attività di servizio;

d) dichiarazione con la quale il concorrente si impegna, qualora risulti vincitore, a risiedere a Roma durante il periodo di alunnato presso la scuola.

In base alla graduatoria proposta dalla commissione giudicatrice ed approvata dal Ministero della pubblica istruzione, i vincitori saranno comandati presso la scuola per un triennio a partire dalla data della loro effettiva assegnazione alla scuola stessa; il servizio quivi prestato avrà valore a tutti gli effetti di legge come periodo di effettivo servizio.

Ai membri della scuola è fatto divieto di assumere o conservare, senza autorizzazione del presidente dell'istituto, qualsiasi altra occupazione e incarico, sotto pena di cessare di far parte della scuola stessa.

Roma, addì 6 febbraio 1970

Il presidente: MORGHEN

(1745)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Commissione esaminatrice del concorso per esami a cinque posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva della direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 286;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;
Vista la legge 4 novembre 1950, n. 88;
Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Visto il decreto ministeriale in data 10 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1969, registro n. 11, foglio n. 39, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cinque posti di ispettore di 2ª classe in prova, nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva della direzione generale dell'aviazione civile;
Considerata la necessità di procedere alla nomina della relativa commissione esaminatrice;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice per il concorso di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Battara prof. dott. Pietro, consigliere di Stato.

Membri:

Medici prof. Mario, ordinario di macchine nell'Università di Padova;
Merigliano prof. Luciano, ordinario di elettrotecnica nell'Università di Padova;
Rem Picci ing. Giorgio, ispettore generale nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva della direzione generale dell'aviazione civile;
Quaranta ing. Federico, ispettore capo nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva della direzione generale dell'aviazione civile.

Segretario:

Conti dott. Fabrizio, ispettore di 2ª classe nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva della direzione generale dell'aviazione civile.

Alla commissione predetta viene aggregato, in qualità di membro aggiunto per le prove di lingua straniera, l'ispettore capo superiore delle ferrovie dello Stato Calì dott. Elio.

Ai predetti verrà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà sul capitolo 1322 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per il corrente esercizio finanziario per un importo di presumibili L. 800.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 gennaio 1970

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *febbraio* 1970
Registro n. 1 *bilancio Trasporti, foglio n.* 279

(1467)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a due posti di operaio comune di 3ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di aiuto saldatore di metalli.

Il supplemento straordinario al n. 2 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro dell'anno 1970 pubblica il decreto ministeriale 11 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1969, registro n. 35 Tesoro, foglio n. 251, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso a due posti di operaio comune di 3ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di aiuto saldatore di metalli, indetto con decreto ministeriale 5 agosto 1968.

(1499)

MINISTERO DELLE FINANZE

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice del concorso per esame speciale a duecentoventiquattro posti nel ruolo degli aiuto ricevitori del lotto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1969, registro n. 11 Finanze, foglio n. 247, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 27 maggio 1969, col quale è stato indetto il concorso per esame speciale a duecentoventiquattro posti nel ruolo degli aiuto ricevitori del lotto;
Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1969, registro n. 37 Finanze, foglio n. 364, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso suddetto;
Visto il decreto ministeriale 189792 del 24 novembre 1969, con il quale si è provveduto a sostituire l'ispettore generale dottor Pappalardo Carmelo, presidente della predetta commissione, con il dott. Mario Nardi, ispettore generale;
Considerato che a seguito di impedimento dell'ispettore generale dott. Mario Nardi, presidente della predetta commissione, occorre provvedere alla di lui sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Giuseppe Fabio Campanozzi, ispettore generale, è nominato presidente della commissione esaminatrice del concorso per esame speciale a duecentoventiquattro posti nel ruolo degli aiuto ricevitori del lotto, indicato nelle premesse, in sostituzione del dott. Mario Nardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 novembre 1969

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1970
Registro n. 6, *foglio n.* 74

(1828)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sedici posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, per il reclutamento del personale avente conoscenza della lingua tedesca.

Le prove scritte del concorso per esami a sedici posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari per il reclutamento del personale avente conoscenza della lingua tedesca pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 1969, avranno luogo in Roma e Bolzano, nei giorni 23, 24, 25 e 26 marzo 1970, alle ore 8.

(1861)

Diario delle prove scritte del concorso per esami ad otto posti di vice cassiere in prova nel ruolo dei cassieri degli uffici del registro, per il reclutamento del personale avente conoscenza della lingua tedesca.

Le prove scritte del concorso per esami ad otto posti di vice cassiere in prova nel ruolo dei cassieri degli uffici del registro della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari per il reclutamento del personale avente conoscenza della lingua tedesca pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 1969, avranno luogo in Roma e Bolzano nei giorni 8, 9, 10 e 11 aprile 1970, alle ore 8.

(1862)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.